



Comune

Castell'Arquato



Comune

Lugagnano Val d'Arda



Comune

Morfasso



Comune

Vernasca

Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda"

Provincia di Piacenza

P.zza Municipio 3 – 2014 - Castell'Arquato – Pc -

DETERMINAZIONE N. 55
DEL 09 aprile 2020

OGGETTO: realizzazione "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comune di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso – risoluzione consensuale contratto lavori categoria OG1 del 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T con la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153. Codice CUP: C64J17000000005; Codice CIG: 7793448CBB

L'anno 2020, il giorno nove del mese di aprile nel proprio ufficio, il sottoscritto geom. Andrea Vioni, in qualità di Responsabile Unico del procedimento per il progetto di cui all'oggetto, nominato con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Montani dell'alta Val d'Arda n. 22 del 15.11.2017 e autorizzazione del comune di Castell'Arquato con delibera di Giunta n. 32 del 10.02.2018;

Richiamati:

- L'art. 107 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- L'art. 192 del TUEL, secondo il quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che deve contenere, tra l'altro, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- Il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato in G.U. del 19/04/2016 n. 91 S.O.);

Visti i seguenti atti:

- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 21 del 18.10.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si decideva di:
 1. partecipare al bando indetto dall'ANCI e l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), che prevede la concessione di contributi in conto interessi su mutui per impianti sportivi, presentando un progetto unitario che comprenda i Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso ai fini della qualificazione e valorizzazione del patrimonio sportivo;
 2. conferire incarico alla società di ingegneria Promoter S.r.l. di Piacenza, secondo i patti e le condizioni contenute nel disciplinare di incarico allegato, con la condizione che, in caso non ammissione del progetto al finanziamento, saranno riconosciute, alla società incaricata, le sole spese generali sostenute valutate forfettariamente in € 6.000,00;

- Delibera di Giunta Comunale di Castell'Arquato n. 141 del 25/10/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di valorizzazione e miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Castell'Arquato e nella frazione di Vigolo Marchese", nella parte progettuale relativa al comune di Castell'Arquato;
- Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d'Arda n. 72 del 28/10/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Lugagnano Val d'Arda, nella parte progettuale relativa al comune di Lugagnano Val d'Arda;
- Delibera di Giunta Comunale di Morfasso n. 82 del 14/11/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, completamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Morfasso, nella parte progettuale relativa al comune di Morfasso;
- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 23 del 15.11.2017, con la quale si approvava il progetto definitivo, in linea tecnica, dei lavori di "Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso;
- Delibera di Giunta Comunale di Castell'Arquato n. 16 del 04.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento di valorizzazione e miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Castell'Arquato e nella frazione di Vigolo Marchese", nella parte progettuale relativa al comune di Castell'Arquato;
- Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d'Arda n. 07 del 05.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Lugagnano Val d'Arda, nella parte progettuale relativa al comune di Lugagnano Val d'Arda;
- Delibera di Giunta Comunale di Morfasso n. 6 del 28.01.2018 e n. 07 del 05.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, completamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Morfasso, nella parte progettuale relativa al comune di Morfasso;
- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 1 del 06.02.2019, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso;
- Determina n. 37 del 12.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si avviava il procedimento di gara per l'affidamento dei lavori di "Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere elettriche – OG 1", per l'importo a base d'asta di € 469.289,03 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) e dell'art. 95 comma 4) lettera a) del D.Lvo. n. 50 del 18/04/2016;
- Determina n. 44 del 23.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si aggiudicavano, in via definitiva, i lavori di "Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere civili – OG 1" alla ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153 offerente ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta fissato in € 469.289,03 del 5,13 % e quindi per un prezzo netto complessivo di € 445.214,50 oltre ad € 4.720,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale di € 449.934,50 oltre oneri fiscali al 10 %;
- consegna lavori, effettuata in via d'urgenza, in data 26.02.2019;
- richiesta di subappalto della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), pervenuta in data 19.04.2019 prot. n. 2210, con la quale comunicava di voler affidare alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) i lavori di scavi e demolizioni opere edili in genere per un importo complessivo di € 50.000,00;

- Determina n. 92 del 08.05.2019, a firma del responsabile unico del procedimento, con la quale si autorizzava il subappalto da parte della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) per l'importo complessivo di € 50.000,00 oltre oneri fiscali (di cui € 49.000,00 per lavori ed e 1.000,00 per oneri della sicurezza);
- richiesta di integrazione al subappalto, autorizzato con determinazione n. 92 del 08.05.2019, della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), pervenuta in data 30.01.2020 prot. n. 762, con la quale comunicava di voler integrare il precedente subappalto affidando alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) ulteriori lavorazioni per un importo complessivo di € 48.000,00 (di cui € 47.520,00 per lavori ed € 480,00 per oneri di sicurezza) e così per un importo complessivo di subappalto pari ad € 50.000,00;
- Determina n. 31 del 11.02.2020, a firma del responsabile unico del procedimento, con la quale si autorizzava l'integrazione di subappalto da parte della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) per l'importo complessivo di € 98.000,00 (di cui € 50.000,00 autorizzati con determinazione n. 92 del 08.05.2019 ed € 48.000,00 attuali), comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre oneri fiscali;
- Contratto d'appalto del 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T avente ad oggetto la realizzazione degli "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso – categoria OG1 per un importo complessivo di € 449.934,50 (oneri per la sicurezza compresi) oltre oneri fiscali per legge;

Vista la richiesta pervenuta in data 14.02.2020 prot. n. 1117 da parte della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) con la quale chiede, ai sensi dell'art. 107 comma 2 (secondo periodo) del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti), la risoluzione del contratto senza alcuna indennità, in quanto ritiene vi siano state sospensioni dei lavori superiori ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione degli stessi richiamando i seguenti atti:

- Sospensione parziale dei lavori, come da verbale del RUP in data 04.03.2019, riguardante i lavori previsti a Morfasso e nei campi sportivi di Castell'Arquato e Lugagnano Val d'Arda;
- Ripresa parziale dei lavori, come da verbale del RUP in data 03.06.2019, riguardante i lavori previsti nei campi sportivi di Lugagnano Val d'Arda e Castell'Arquato;
- Sospensione parziale n. 2, come da verbale del direttore dei lavori in data 14.06.2019, redatto su disposizione del RUP a seguito di richiesta del Sindaco del comune di Lugagnano Val d'Arda per definire e predisporre una variante al progetto;

Vista altresì la nota integrativa pervenuta in data 20.02.2020 prot. n. 1226, ad integrazione della precedente comunicazione di cui sopra, con la quale la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) dichiarava, in caso di benevolo accoglimento della richiesta di risoluzione del contratto sopra descritto, di ritenersi soddisfatta con la liquidazione delle opere eseguite e della restituzione della polizza fideiussoria presentata a garanzia dell'esecuzione dei lavori e di non avere null'altro a cui pretendere a qualsiasi titolo per il contratto oggetto di rescissione;

Premesso che la nuova giunta comunale del Comune di Lugagnano Val d'Arda, insediatasi a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2019, ha ritenuto opportuno apportare modifiche sostanziali al progetto esecutivo approvato ritenendo prioritaria la realizzazione di opere diverse. Inoltre ritiene opportuno riutilizzare le risorse divenute libere con i ribassi d'asta per la realizzazione di ulteriori opere sempre nelle aree sportive;

Richiamati i seguenti atti:

- Relazione sintetica delle opere in variante al progetto esecutivo, nonché delle opere da realizzare a seguito di riutilizzo dei ribassi di gara, redatta dalla Società PROMOTER ENGINEERING S.r.l., con sede in Strada Gagnana n. 17/O – 29121 Piacenza (PC), sulla base delle indicazioni dell'amministrazione comunale, ed inviata all'Istituto per il Credito

Sportivo, in qualità di concessionari del contributo, con lettera del 30.08.2019, depositata agli atti;

- Comunicazione dell'Istituto per il Credito sportivo, pervenuta in data 07.10.2019 prot. n. 5539 con la quale comunicavano l'accoglimento della richiesta, nonché di inviare atto amministrativo di approvazione della variante e parere CONI, depositata agli atti;
- Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d'Arda n. 9 del 19.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvavano i contenuti della relazione sintetica redatta dalla Società PROMOTER ENGINEERING S.r.l., con sede in Strada Gragnana n. 17/O – 29121 Piacenza (PC), sulla base delle indicazioni dell'amministrazione comunale per la predisposizione di una variante al progetto originale nonché per il riutilizzo dei ribassi d'asta;
- Delibera di Giunta dell'Unione dei comuni dell'alta Val d'Arda n. 5 del 20.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvavano i contenuti della relazione sintetica redatta dalla Società PROMOTER ENGINEERING S.r.l., con sede in Strada Gragnana n. 17/O – 29121 Piacenza (PC), sulla base delle indicazioni dell'amministrazione comunale di Lugagnano Val d'Arda per la predisposizione di una variante al progetto originale nonché per il riutilizzo dei ribassi d'asta e dava al R.U.P. affinché proceda con gli atti propedeutici per il conferimento dell'incarico relativo alla stesura del progetto di variante e del progetto per il riutilizzo dei ribassi d'asta;

Richiamati i seguenti articoli del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016:

- Art. 107 (sospensioni) comma 2 che recita: "La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.";
- Art. 108 (risoluzione) comma 1a) che recita: "1. Fatto salvo quanto previsto ai [commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107](#), le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'[articolo 106](#). Nel caso specifico le modifiche sono in corso di valutazione ma comporteranno modifica sostanziale al progetto originale;

Dato atto quindi che:

- Le sospensioni parziali dei lavori hanno consentito alla ditta appaltatrice di procedere con la realizzazione delle opere in comune di Castell'Arquato ed in parte in comune di Morfasso ma effettivamente non hanno consentito la possibilità di organizzare le lavorazioni necessarie per il comune di Lugagnano Val d'Arda;
- Ha seguito degli indirizzi impartiti dalla nuova amministrazione del comune di Lugagnano Val d'Arda in merito alla modifica del progetto originale che, pur rimanendo all'interno della spesa complessiva originariamente prevista e della categoria OG1 subirà sicuramente modifiche sostanziali. Si precisa che il nuovo progetto è ancora in fase di studio e pertanto risulterebbe necessaria una sospensione completa dei lavori;

Richiamata la comunicazione del RUP alla direzione dei lavori con la quale dispone che venga redatto lo stato di consistenza dei lavori svolti dalla ditta CAMANINI S.r.l. con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) sino al 15.03.2020, nonché l'attestazione di regolare o corretta esecuzione degli stessi finalizzato alla liquidazione di quanto sino ad ora realizzato;

Fatto Presente che:

- La ditta Camanini S.r.l. ha provveduto alla realizzazione di tutte quelle opere non oggetto di sospensione parziale per le quali è in corso di redazione lo stato di consistenza sino al 15.03.2020;

- Per le opere da realizzare in Comune di Lugagnano Val d'Arda è in corso la valutazione delle modifiche sostanziali da apportare la cui tempistica non è attualmente definibile con precisione. Sarebbe quindi necessario una sospensione totale dei lavori a data non precisata;
- Le modifiche che si intende apportare al progetto in questione andranno a modificare in modo sostanziale le opere da realizzare pur rimanendo nella stessa categoria di lavorazioni (OG1) e senza costi aggiuntivi in quanto verrebbero riutilizzate le stesse somme a disposizione decurtate dello stato di consistenza da liquidare alla ditta appaltatrice,
- per quanto sopra, i lavori in argomento risultano allo stato non perseguibili per circostanze oggettivamente non addebitabili alla ditta esecutrice;

Valutato conveniente per le parti accogliere la proposta di risoluzione consensuale, proposta dalla ditta CAMANINI S.r.l. con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alla sola condizione che l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda (comune di Castell'Arquato, Morfasso e Lugagnano Val d'Arda) riprende il possesso delle aree sulle quali insiste la realizzazione delle opere ed il riconoscimento che entrambe le parti, a seguito dell'accordo, non hanno più nulla a che reciprocamente pretendere per qualsiasi causale conseguente e relativa ai lavori eseguiti. Si tratta sostanzialmente di una volontà compositiva della questione, vantaggiosa per entrambe le parti nella misura in cui non residua alcuna altra soluzione o rimedio alternativo se non una composizione giudiziale della questione che allo stato non appare punto conveniente, dal momento che si prolungherebbe inevitabilmente nel tempo, penalizzando soprattutto l'interesse pubblico alla fruizione di un'opera da lungo periodo attesa;

Visto il contratto, in forma di scrittura privata, di risoluzione anticipata e consensuale del contratto d'appalto del 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T tra Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda e ditta Camanini S.r.l.;

Atteso pertanto la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

DI RISOLVERE anticipatamente il contratto d'appalto del 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T relativo ai lavori di realizzazione "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso" con la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153.;

DI DARE ATTO che la risoluzione del citato contratto avviene consensualmente fra l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda e la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alle seguenti condizioni:

1) - l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, rientra in possesso delle aree sulle quali insiste l'opera, come individuate nella documentazione di progetto richiamata negli allegati nel citato contratto d'appalto e risultanti dal redigendo stato di consistenza. Per sua parte, la ditta Camanini S.r.l., procederà all'immediato ripiegamento del cantiere di lavoro ed allo sgombero delle aree, con relative pertinenze, presso le quali il cantiere stesso risulta allestito;

2) - con la sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale entrambe le parti riconoscono di non avere reciprocamente nulla altro a che pretendere per qualunque possibile causale relativa ai lavori di che trattasi e svolti. In particolare, l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda e la ditta Camanini S.r.l. attestano che, come da atti contabili (conto finale) sottoscritti dal rappresentante legale della ditta Camanini S.r.l. senza l'apposizione di alcuna riserva, dalla Direzione Lavori e dal R.U.P., l'importo delle opere eseguite è integralmente corrispondente ai lavori svolti dalla ditta appaltatrice, con ciò significando che allo stato attuale risulta esclusivamente tale credito per la ditta medesima in relazione a quanto eseguito e contabilizzato così come anche per l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda allo stato attuale risulta come unico credito con la ditta Camanini S.r.l. in relazione a quanto eseguito, contabilizzato e oggetto di liquidazione, conseguentemente si

dà atto che non residuano a carico delle parti oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato dei vincoli contrattuali fatto salvo eventuali vizi e/o difetti delle opere eseguite che dovessero emergere nel periodo di garanzia stabilito dalle vigenti norme;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

Di trasmettere per opportuna conoscenza la presente determinazione alla Giunta dell'Unione e al servizio finanziario;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i



Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Andrea Vioni

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vioni".